



C/2023/1415

5.12.2023

**Notifiche del Regno Unito a norma della parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»):**

**cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale**

(C/2023/1415)

Nome del soggetto	Recapiti	Finalità
<b>Information Commissioner's Office</b>	Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF  Tel. +44 303 123 1113 E-mail: international@ico.org.uk	Autorità di controllo incaricata, a norma dell'articolo 525, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di sorvegliare che siano attuate le norme sulla protezione dei dati applicabili alla cooperazione di cui alla parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e di garantirne il rispetto.

Articolo	Testo dell'articolo	Notifiche
<b>Articolo 670, paragrafo 2 - Motivi di rifiuto</b>	Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia:  a) uno dei reati elencati all'articolo 599, paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, e  b) punibile dallo Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.	Il Regno Unito notifica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminabilità di cui all'articolo 670, paragrafo 1, lettera b), non si applicherà, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 670, paragrafo 2, lettere a) e b).
<b>Articolo 678, paragrafo 7 – Forma della richiesta e lingue</b>	Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che richiedono la traduzione di qualsiasi documento giustificativo in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua indicata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di richieste a norma dell'articolo 663, paragrafo 4, la traduzione dei documenti giustificativi può essere fornita allo Stato richiesto entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta, fatti salvi i termini di cui all'articolo 663, paragrafo 4.	L'articolo 678, paragrafo 7, prevede che Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possano richiedere la traduzione di qualsiasi documento giustificativo a corredo della richiesta in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in una lingua indicata conformemente al medesimo articolo. Il Regno Unito comunica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di richiedere la traduzione in lingua inglese di tutti i documenti giustificativi.